

Document No.: ZSEIT-10-RG-30	Revision: 5	Date: 2019-07-08	Replace: 4	Page: 1 of 9
Prepared by: SCL-CGO	Reviewed by: TAP	Approved by:	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE
DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO
AL RECUPERO DI DETERMINATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DAGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE IN CONFORMITA'
AL REGOLAMENTO (CE) 307/2008.**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2.	NORME DI RIFERIMENTO	2
3.	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	3
4.	PROCESSO DI VERIFICA DNV GL - BUSINESS ASSURANCE ITALIA	4
4.1.	Richiesta di Certificazione	4
4.2.	Attività di Verifica	4
4.2.1.a	Esame Documentale (DR)	4
4.2.1.b	Verifica di prima certificazione (IA)	5
4.2.2	Verifiche ispettive di sorveglianza (PX)	6
4.2.3	Verifica ispettiva di Rinnovo o Ricertificativa (RC)	7
4.3.	Registro telematico	8
4.4.	Classificazione dei rilievi	9
4.5.	Sospensione o revoca della certificazione	9

Revisions in this document

0	24-10-2012	Prima emissione
1	22-11-2012	Revisionato par. 4.2.1
2	18-03-2013	Revisionato par. 4.1 - 4.2.1
3	30-08-2015	Revisionato il documento (nuovo logo e nuovi riferimenti normativi) Il presente documento annulla e sostituisce il precedente ZEOIT-4-RG135 Rev. 2.
4	01-10-2016	Revisione generale documento Aggiornamenti normativi
5	08-07-2019	Aggiornamento al nuovo schema di accreditamento

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il "Regolamento particolare" relativo alle modalità di verifica per la certificazione del servizio di erogazione dei corsi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008.

Il presente documento definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per la certificazione, registrazione e concessione del marchio per i corsi di formazione erogati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 , n. 146 ..

Il presente regolamento definisce le condizioni e procedure supplementari per questo specifico servizio rispetto a quanto già definito nei documenti:

"Regolamento generale per la certificazione dei servizi";

"Regolamento per l'utilizzo del marchio di certificazione di prodotto/servizio DNV Italia";

tali documenti risultano dunque anch'essi integralmente applicabili al presente schema a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 , n. 146 in accordo al .Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il Decreto disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le persone e le imprese ad effettuare interventi sulle attrezzature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

L'autorizzazione ad effettuare interventi è vincolato al possesso da parte delle persone e delle imprese di una certificazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha richiesto l'intervento di ACCREDIA, per la definizione dei criteri per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione che opereranno le certificazioni delle persone e delle imprese coinvolte.

In particolare il presente documento definisce le modalità con cui viene erogato il **servizio di certificazione degli Organismi di attestazione che erogano corsi di formazione per le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.**

Gli Organismi di Attestazione sono gli enti che rilasciano gli attestati di formazione alle persone che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze ed alle conoscenze indicate nell'allegato del Regolamento (CE) n.307/2008.

I veicoli a motore interessati sono i veicoli delle categorie M1 ed N1 dell'Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE come modificata dalla direttiva 2006/40/CE; la categoria N1 è limitata alla Classe I dell'Allegato I, pt. 5.3.1.4, prima tabella della Direttiva 70/220/CEE:

- Categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Regolamenti comunitari e leggi

- Regolamento (UE) n 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 , n. 146 ..

Norme e regolamenti tecnici per l'accreditamento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- IAF GD5:2006 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996" (che verrà ritirata con la prossima entrata in vigore della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012);
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione" nella revisione corrente ;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" nella revisione corrente;
- RG-01-03 ACCREDIA (ultima edizione)
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

3. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Accreditamento

La certificazione degli Organismi di Attestazione da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) è un'attività erogata sotto accreditamento.

Gli accreditamenti sono rilasciati agli OdC ai sensi della norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi ed in conformità alle prescrizioni fissate dal **Regolamento generale RG-01** "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione" ed ai requisiti definiti dal Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

Caratteristiche del servizio

Il servizio consiste nella Certificazione degli Organismi di Attestazione che erogano corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Le caratteristiche dello schema di certificazione in base al quale gli OdC verificano la conformità degli Organismi di Attestazione sono definite nel:

- Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 , n. 146
- ;
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

Elemento principale dello schema di certificazione è la predisposizione da parte dell'Organismo di Attestazione di un documento definito "**Progettazione Corso**" che per la parte relativa alle competenze e conoscenze dei discenti, consideri i requisiti minimi riportati nell'allegato al Regolamento (CE) 307/2008.

Il corso di formazione deve essere costituito da un modulo teorico ed un modulo pratico, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:

- Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale:
 - conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore;
 - conoscenza di base dell'impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici);

- conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (UE) n. 517/2014 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 , n. 146 .
- Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra:
 - conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra.
 - maneggiare una bombola refrigerante.
 - collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra.
 - utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante.

4. PROCESSO DI VERIFICA DNV GL - BUSINESS ASSURANCE ITALIA

4.1. Richiesta di Certificazione

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. elabora e trasmette ad ogni Organismo di Attestazione interessato alla certificazione del servizio di erogazione corsi di formazione una proposta di contratto completa di tutte le informazioni relative alle attività ed ai prezzi sulla base delle tariffe in vigore e delle informazioni fornite dall'organismo stesso attraverso il modulo di raccolta delle informazioni (Info Sheet).

La proposta economica, che comprende sia la verifica ispettiva iniziale sia le verifiche ispettive di mantenimento durante i 10 anni di validità del certificato il cui oggetto è l'Organismo di Attestazione, è basata sulle informazioni fornite dall'organizzazione.

Nella compilazione dell'Info Sheet l'Organismo di Attestazione dovrà indicare le unità fuori sede (centri di erogazione della formazione) presso le quali verranno erogati i corsi di formazione; tutti i centri devono avere un legame giuridico o contrattuale con l'organizzazione oggetto della certificazione.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. procede con l'attività di Certificazione dopo che l'Organismo di Attestazione restituisce la proposta di contratto DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. controfirmata da un rappresentante autorizzato dell'Organismo oppure, nel caso di clienti direzionali, la proposta di contratto firmato. Al ricevimento dei contratti, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. esegue un riesame ed invia all'operatore economico richiedente della certificazione una conferma che ufficializza l'accettazione della richiesta e le condizioni contrattuali.

Revisione del Contratto.

Se nel corso della durata di validità del certificato ci fossero cambiamenti rilevanti nell'erogazione del servizio dei corsi di formazione, l'Organismo di Attestazione informerà preventivamente DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. allo scopo di valutare se si rende necessaria una revisione del contratto.

4.2. Attività di Verifica

L'iter di certificazione inizia con il ricevimento dell'accettazione da parte dell'Organismo di Attestazione del contratto che prevede: un esame documentale; una verifica di prima certificazione per il rilascio della certificazione di conformità dell'organizzazione, di validità 10 anni; verifiche periodiche di sorveglianza per il mantenimento della certificazione con periodicità annuale; una verifica di rinnovo della validità prima della scadenza.

4.2.1.a Esame Documentale (DR)

La documentazione relativa al corso di formazione oggetto di certificazione, viene resa disponibile a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per la verifica documentale (DR).

Elemento principale della documentazione è la predisposizione da parte dell'Organismo di Attestazione di un documento definito "**Progettazione Corso**" che nella parte relativa alle competenze e conoscenze dei discenti, consideri i requisiti minimi riportati nell'allegato al Regolamento (CE) 307/2008 e riportati alla pag. 5 del presente documento.

La verifica documentale contempla anche la verifica della qualifica dei formatori utilizzati dall'Organismo di Attestazione; si dovrà accertare la modalità con cui gli organismi di attestazione hanno effettuato la scelta dei docenti formatori.

I formatori devono possedere conoscenze e competenze approfondite nei seguenti argomenti:

- **Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria** contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale;
- **Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra.**

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. valuta la documentazione e ne comunica gli esiti all'organizzazione. La verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo.

In caso di esito negativo, l'organismo di attestazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate.

La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.

4.2.1.b Verifica di prima certificazione (IA)

La verifica di prima certificazione viene effettuata (**per un minimo di 16 ore**) presso la sede dell'Organismo di Attestazione e **dovrà interessare tutte le unità fuori sede (centri di erogazione della formazione)** identificate nella richiesta di certificazione; tutti i centri devono avere un legame giuridico o contrattuale con l'organizzazione oggetto della certificazione.

Nelle verifiche presso le unità fuori sede, il primo aspetto da verificare dovrà essere l'idoneità delle diverse infrastrutture (aule ed attrezzature e gli eventuali nuovi docenti).

Il calcolo per definire il numero dei centri di erogazione della formazione da campionare nel corso delle verifiche è il seguente:

- radice quadrata del numero di siti esclusa la sede centrale nel corso della IA e della RC;
- radice quadrata del numero di siti esclusa la sede centrale * 0,6 nel corso di ogni periodica.

Il numero di centri da campionare andrà eventualmente corretto per tener conto che **nei dieci anni di durata della certificazione degli organismi di attestazione dovranno comunque essere verificati tutti i centri di erogazione della formazione.**

L'audit andrà effettuato in campo e non potrà essere esclusivamente su base documentale;

L'organismo di attestazione certificato ha l'obbligo di invio all'OdC di tutte le notizie inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione): corsi erogati, qualificazioni emesse, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, etc..

Dovrà inoltre essere verificato che l'organismo di attestazione abbia predisposto un documento con l'elenco delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle attività.

La verifica valuterà la conformità dell'erogazione del corso ai requisiti del Regolamento (CE) n. 307/2008. **Durante l'audit il Gruppo di Audit dedicherà parte del tempo alla verifica dell'erogazione di un corso di formazione.**

Rapporto di valutazione

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito dell'attività (verifica di prima certificazione) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità.

La verifica può essere considerata positiva solo se non vengono emesse NC maggiori.

Per le eventuali NC maggiori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive (dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. **entro una settimana** dalla loro emissione) e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro 90 giorni**.

Al termine di tale periodo DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. effettua una verifica ispettiva (FU) presso l'organizzazione mirata a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle azioni intraprese; in condizioni particolari il FU potrà essere effettuata off-site.

Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte entro le tempistiche stabilite DNV Italia ripeterà le attività di verifica necessarie a verificare la rimozione delle non-conformità; il costo di tali attività vengono fatturati all'organizzazione in base alle tariffe in vigore.

Per le eventuali NC minori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive, dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. entro una settimana per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia entro la successiva verifica di sorveglianza. DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. ne verificherà l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza.

Le Osservazioni non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ma l'Organizzazione è tenuta ad attuare le azioni definite per risolvere le anomalie entro la verifica successiva. DNV Italia valuta l'attuazione ed efficacia delle azioni nelle verifiche successive e, se la valutazione è positiva, l'osservazione è chiusa; diversamente l'osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di Non-Conformità Maggiore e/o Minore).

Emissione del certificato di conformità e autorizzazione all'uso del marchio

Al positivo completamento delle attività di verifica (DR + IA), DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., dopo aver effettuato una valutazione dell'attività svolta da parte della Funzione Tecnica, emette il certificato di conformità e l'autorizzazione all'uso del marchio e del certificato come specificato nel "Regolamento generale per la certificazione dei servizi".

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate di cui all'art.13 del DPR 43/2012, le informazioni relative agli Organismi di Attestazione che hanno ottenuto la certificazione.

Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'Organismo di Attestazione, , numero di certificato;
- b) il richiamo all'allegato dove sono riportati i "centri di formazione" permanenti e temporanei*;
- c) il seguente scopo della certificazione "Erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE";
- d) la seguente dicitura: Schema di certificazione e accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- e) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentante legale che rilascia il certificato.

* Per "Centro di formazione temporaneo" si intende quello utilizzato saltuariamente o "una tantum".

4.2.2 Verifiche ispettive di sorveglianza (PX)

La certificazione degli Organismi di Attestazione ha una **durata di 10 anni**.

La **verifica di mantenimento (annuale)** potranno essere effettuate a livello documentale.

Il CAB, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 2), trasmette un sollecito all'OdA certificato per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. aggiornamento della Progettazione del Corso secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto attiene alle competenze e conoscenze;
2. elenco con CV aggiornati e relativa qualifica del personale di cui si avvale a dimostrazione della competenza tecnica approfondita e dell'esperienza specifica nel settore degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
3. elenco aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura [ove applicabile], anche utilizzando documentazione fotografica utilizzate per l'esecuzione delle attività formative;
4. procedure, eventualmente aggiornate, per la gestione:
 - della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
 - della trasmissione al CAB degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
 - dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (invio elenco e relativo aggiornamento della qualifica);

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dall'OdA certificato la documentazione prevista ai punti da 1. a 4. richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'organismo di attestazione certificato ha l'obbligo di invio all'OdC di tutte le notizie inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione): corsi erogati, qualificazioni emesse, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, etc..

Entro 10 giorni dalla verifica, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate di cui all'art.13 del DPR 43/2012, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione).

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito delle attività di sorveglianza (verifica ispettiva) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità da risolvere e le relative tempistiche.

Per le eventuali NC maggiori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia **entro 5 giorni**.

Al termine di tale periodo DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. effettua una verifica ispettiva (FU) presso l'organizzazione mirata a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle azioni intraprese; in condizioni particolari il FU potrà essere effettuata off-site.

Il certificato mantiene la sua validità se il FU ha esito positivo. Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte entro le tempistiche stabilite, il certificato e l'uso del marchio vengono sospesi fino a chiusura efficace della non-conformità. Al fine di riattivare il certificato DNV Italia ripeterà le attività di verifica necessarie a valutare la rimozione delle non-conformità; il costo di tali attività vengono fatturati all'organizzazione in base alle tariffe in vigore.

Per le eventuali NC minori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. entro una settimana per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia entro la successiva verifica di sorveglianza. DNV Italia verifica l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza. Il certificato mantiene la sua validità.

4.2.3 Verifica ispettiva di Rinnovo o Ricertificativa (RC)

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione (RC = DR + IA).

L'organismo di attestazione certificato ha l'obbligo di invio all'OdC di tutte le notizie inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione): corsi erogati, qualificazioni emesse, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, etc..

Al positivo completamento delle attività di verifica, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., dopo aver effettuato una valutazione dell'attività svolta da parte della Funzione Tecnica, riemette il certificato di conformità.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. comunica l'esito delle attività di sorveglianza (verifica ispettiva) con un rapporto che descrive i risultati e le eventuali non-conformità da risolvere e le relative tempistiche.

Per le eventuali NC maggiori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive (dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. entro una settimana dalla loro emissione) e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia entro 90 giorni.

Al termine di tale periodo DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. effettua una verifica ispettiva (FU) presso l'organizzazione mirata a valutare la corretta applicazione ed efficacia delle azioni intraprese; in condizioni particolari il FU potrà essere effettuata off-site.

Se il FU ha esito positivo il certificato mantiene la sua validità.

Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte DNV Italia ripeterà le attività di verifica necessarie a verificare la rimozione delle non-conformità.

Tali attività devono concludersi prima della scadenza del certificato

Nel caso in cui le NC maggiori non siano positivamente risolte entro la data di scadenza del certificato, il certificato e l'uso del marchio vengono revocati.

Per le eventuali NC minori emesse, l'organizzazione definisce e formalizza adeguate azioni correttive dandone comunicazione a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. entro una settimana per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., e si impegna ad attuarle e valutarne l'efficacia entro la successiva verifica di sorveglianza. DNV Italia verifica l'attuazione ed efficacia durante la successiva verifica di sorveglianza. Il certificato mantiene la sua validità.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate di cui all'art.13 del DPR 43/2012di, le informazioni relative agli Organismi di Attestazione che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione.

4.3. Registro telematico

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

E' stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

DNV GL – Business Assurance Italia S.r.l., in qualità di organismo di valutazione della conformità, dovrà inserire per via telematica, nelle Sezioni del Registro specifiche le informazioni relative:

- a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
- b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;

- c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione.

Il Registro Telematico è attivo dall'11 febbraio 2013.

Per poter inserire le persone il prerequisito è che siano si siano registrate sul Registro e che abbiano frequentato un corso di formazione e ricevuto un attestato da parte di un organismo di attestazione.

L'organismo di attestazione dovrà comunicare a DNV GL – Business Assurance Italia S.r.l. le informazioni seguenti:

- N° attestato emesso
- N° iscrizione in Camera di Commercio
- Codice fiscale
- Camera di commercio di riferimento del soggetto
- Attività per la quale è iscritto
- Data di emissione dell'attestato

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, il CAB deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'OdA). L'OdA certificato deve comunicare al CAB, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato. Entro i successivi 10 giorni lavorativi, il CAB dovrà inserire nel Registro telematico nazionale le informazioni ricevute dagli OdA.

Il CAB deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione degli OdA per la durata (meno di due cicli di certificazione (20 anni)

4.4. Classificazione dei rilievi

Per le anomalie riscontrate nelle verifiche ispettive rispetto ai requisiti applicabili si adotta la seguente classificazione:

Non Conformità Maggiori (NC 1):

- mancato soddisfacimento di uno o più requisiti richiesti da:
 - Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008;
 - Decreto Presidente Repubblica n. 43 del 27/01/2012;
 - Regolamento ACCREDIA RT-30
- Una NC 2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall'organizzazione).

Non Conformità Minori (NC 2):

- difformità rispetto ai requisiti applicabili o inesattezze nei dati e che ai giudizio del valutatore non inficia la capacità di soddisfare i requisiti del servizio.

Osservazioni:

- anomalie che al momento della verifica non hanno impatti sui requisiti applicabili, o sui dati, ma che, con il tempo ed a giudizio del valutatore, possono degenerare in potenziali non conformità e quindi devono essere tenute sotto controllo.

Queste includono:

- a.- Rilievi di situazione che sono indicative di potenziale rischio o pericolo;
- b.- Chiarimenti o note per richiamare l'attenzione del cliente o auditor per le prossime valutazioni.

4.5. Sospensione o revoca della certificazione

Det Norske Italia S.r.l. procede alla sospensione / revoca del certificato secondo quanto definito al Paragrafo 9 del "Regolamento Generale per la certificazione dei servizi".

L'OdC deve sospendere la certificazione all'organismo di attestazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni aggiuntive:

- a) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- b) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'organismo di attestazione all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte.

In tutti i casi di possibile sospensione della certificazione l'Organismo di Attestazione notifica all'Organismo di Certificazione le azioni correttive da intraprendere stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse.

In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso. La sospensione e' revocata successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli Stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/12, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito ACCREDIA, in quanto Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.